

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 012/CSA  
(2018/2019)

TESTI DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 012/CSA- RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2018

### COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Stefano Agamennone - Componente; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELL'A.S. VITERBESE CASTRENSE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 15.3.2018 E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. FORESTI DIEGO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA SERIE C VITERBESE CASTRENSE/PAGANESE DEL 14.2.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/Cit del 15.2.2018)

La A.S. società Viterbese Castrense S.r.l. ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo del giorno 15.2.2018 che ha irrogato, a carico del sig. Diego Foresti, dirigente della appellante società, la sanzione della inibizione a svolgere attività in ambito federale a tutto il 15.3.2018 e l'ammenda di € 1.000,00 per comportamento gravemente e reiteramente offensivo verso la terna arbitrale tenuto nel corso della gara Viterbese Castrense/Paganese del 14.2.2018.

Nei motivi di gravame l'appellante ha segnalato che l'indicato dirigente, al sesto minuto supplementare, si alzava dalla panchina solo per combattere il freddo.

Ciò era frainteso dal direttore di gara che disponeva l'allontanamento del Foresti.

Il predetto, nell'allontanarsi dal campo, profferiva le parole riportate nel referto.

Ritiene l'appellante che tali frasi possono considerarsi irrispettose ed irragionevoli dovute alla decisione arbitrale non condivisa.

Osserva La Corte.

La valenza privilegiata del referto arbitrale non consente di aderire alla ricostruzione fattuale proposta dall'appellante. Peraltro è stato sentito l'arbitro che ha confermato, precisandola ulteriormente, la descrizione dei fatti refertati.

La dinamica dei fatti ed il contesto in cui essi si sono sviluppati, convince, però, la Corte a rideterminare la sanzione, ritenendo equo irrogare la sola inibizione a svolgere attività in ambito federale a tutto il 15.3.2018 ed a cassare l'ammenda di € 1.000,00.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense S.R.L. di Viterbo (VT) e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta alla sola inibizione fino al 15.3.2018.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELLA CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PADOVAN STEFANO SEGUITO GARA CASERTANA/TRAPANI DELL'11.2.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 134/DIV del 13.2.2018)

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la FC Casertana S.r.l. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 134 del 13.02.2018 con il quale, in relazione alla gara Casertana contro Trapani, veniva inflitta al calciatore Padovan Stefano la sanzione della squalifica per due gare effettive *“per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone”*.

La reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, deducendo l'eccessiva gravosità e severità della punizione comminata, perché l'episodio che ha dato luogo all'espulsione si sarebbe consumato in un'azione di gioco, senza che lo stesso potesse rivestire i connotati della violenza e della volontarietà e considerata l'assenza di conseguenze lesive per il soggetto che ha subito il fallo.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento.

Dalla dinamica dei fatti riferita dal direttore di gara, sentito dalla Corte, è emerso che il calciatore squalificato, senza un'evidente violenza, ha comunque colpito direttamente l'avversario, perché non aveva alcuna possibilità di giocare il pallone.

Nel comportamento del calciatore squalificato, pertanto, se, da una parte, non è ravvisabile un atto di violenza, dall'altra va rilevata una condotta antisportiva tale da non consentire la riduzione della sanzione al di sotto del minimo edittale.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla Casertana F.C. S.r.l. di Caserta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Pubblicato in Roma il 18 luglio 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini